

PROTOCOLLO D'INTESA

A TUTELA DEI DIRITTI DI PARI OPPORTUNITA', DELLA GENITORIALITA' E DELLE CATEGORIE SVANTAGGIATE

TRA

TRIBUNALE DI FERRARA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERRARA

UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUCIONI E PIGNORAMENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERRARA

COMITATO PARI OPPORTUNITA' PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERRARA

VISTI

- gli artt. 2, 3, 24, 29, 31, 37 e 51 della Costituzione italiana;
- gli artt. 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, come modificati in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
- gli artt. 21, 23 e 26 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali;
- la Direttiva 2006/54/CE, nella quale sono state trasfuse le precedenti direttive 76/207/CEE, 86/378/CEE, 75/117/CEE e 97/80/CE, ad oggi recepita nel nostro ordinamento dal D.lgs 198/2006 che sancisce la parità di trattamento tra uomini e donne nell'ambito dei rapporti di lavoro, anche autonomo;
- la Direttiva 2002/78/CE, c.d. Direttiva quadro, in materia di parità di trattamento in ragione di età, disabilità, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale, nella materia del lavoro, recepita dal decreto legislativo 216/2003;
- il D.lgs. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità e successive modificazioni;
- il D.lgs. 145/2005 di attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14.10.2005 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima;
- il D.lgs. 198/2006, c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- D.lgs 5/2010 di attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- l'art. 1 della Legge 247/2012;
- il Codice Deontologico Forense;
- il Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC, nel testo valutato idoneo dalla Commissione di garanzia del 13.12.2007;
- gli artt. 81 bis disp. att. Cpc e 420 ter comma 5 e 5 bis così come modificati dalla L. 205 del 27.12.2017.
- l'art. 14 della legge 22 maggio 2017, n. 81 che introduce misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;
- le Direttive del Ministero della pubblica amministrazione n. 1/2019 n. 2/2019 in materia di categorie protette e pari opportunità;
- i Protocolli a tutela della condizione di gravidanza, della genitorialità, delle categorie svantaggiate, adottati da altri Consigli dell'Ordine, Comitati per le Pari Opportunità e Uffici Giudiziari;

PREMESSO

che le parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze:

- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa di donne e uomini;
- affermano la necessità di promuovere ed assicurare un'effettiva tutela dello stato di gravidanza, della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale e internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità tra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;

- condividono l'importanza di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria, diffondendone la conoscenza e l'osservanza, affinché lo stato di gravidanza, la condizione di genitore o la condizione di disabilità, non siano motivo di discriminazione o di ridotte opportunità nello svolgimento dell'attività lavorativa;
- condividono l'esigenza di intervenire per diffondere e valorizzare la normativa e la cultura delle pari opportunità nell'esercizio della professione in ogni sua forma, nonché a promuovere conseguenti azioni positive e buone pratiche che diano ad essa concretezza;
- considerano necessario introdurre regole di comportamento destinate a tutti gli operatori del settore per rendere effettiva la tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità, della condizione di disabilità, nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense;
- intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte e atteggiamenti funzionali alla piena realizzazione dei principi di parità e non discriminazione in ragione del genere, della disabilità, dell'età, dell'origine etnica, della religione o delle convinzioni personali, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e di ogni altra condizione personale che possa generare condizioni di disuguaglianza di trattamento;

Tutto quanto sopra premesso, le parti firmatarie, stabiliscono di comune accordo le seguenti buone pratiche di condotta:

- 1) Il Giudice, nel processo civile/penale, vista anche la nuova formulazione (ad opera della L. 205/2017 art. 1 commi 465-466), dell'art. 81 bis disp. att. c.c. e dell'art. 420 ter c.p.p., nel fissare le udienze, terrà adeguatamente conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza/maternità o di avvenuta adozione e/o affidamento delle avvocate e delle praticanti munite di mandato difensivo;
- 2) In particolare, ai fini della fissazione del calendario del processo o della proroga dei termini in esso previsti, il Giudice tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi e, per il caso di adozione/affido, di quanto previsto dagli artt. 26-27 D.lgs 151/2001; in ogni caso, è riconosciuta quale causa di legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze civili e penali da parte delle avvocate/praticanti munite di mandato difensivo, lo stato di gravidanza durante i due mesi che precedono la data presunta del parto a prescindere dall'eventuale sussistenza di patologie connesse e la maternità nei tre mesi dopo il parto o, per il caso di affidamento/adozione, nel tempo previsto dal D.lgs 151/2001;
- 3) In relazione al punto 2, trattandosi di una facoltà liberamente azionabile, l'avvocata/praticante munita di mandato difensivo dovrà presentare, con congruo anticipo, apposita istanza al presidente/giudice procedente, allegando un certificato medico ovvero

- dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del DPR 445/2000, dal quale risulti la data presunta del parto o la data di nascita del/della figlio/a o la situazione di affidamento/adozione; l'istanza e il conseguente provvedimento del giudice dovranno essere comunicati anche agli altri difensori e, nel processo penale, anche al pubblico ministero;
- 4) L'allattamento, nei sei mesi successivi al parto, è considerato giustificato motivo di anticipo/posticipo delle udienze e il Giudice, nel celebrare l'udienza, dovrà tener conto delle richieste delle avvocate/praticanti munite di mandato difensivo legate all'allattamento e ai conseguenti orari;
 - 5) La condizione di paternità è riconosciuta quale causa di giustificato motivo di rinvio dell'udienza durante i primi tre mesi di vita del/la figlio/a, nei casi in cui si verificano comprovate necessità di cura dei figli da parte di padri avvocati/praticanti munite di mandato difensivo;
 - 6) Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D.lgs 151/01, è riconosciuta quale causa di giustificato motivo di rinvio dell'udienza la documentata sussistenza, da parte dell'avvocata/praticante munita di mandato difensivo, di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza;
 - 7) In relazione ai punti 4, 5, 6, l'istanza di rinvio/anticipo/posticipo di udienza, munita di documentazione o autocertificazione ex art. 46 dpr 445/2000, deve essere presentata, nel processo penale, al giudice cui la causa è assegnata direttamente all'udienza per tramite di un sostituto processuale e, nel processo civile, mediante deposito in cancelleria, con congruo anticipo e, comunque, tenuto conto della causa e del momento in cui sorge l'impedimento. L'istanza e il conseguente provvedimento del giudice dovranno essere comunicati anche agli altri difensori e, nel processo penale, anche al pubblico ministero.
 - 8) Si dovrà in ogni caso tenere conto dei procedimenti che presentano ragioni particolari di celerità e degli eventuali interessi confliggenti indicati agli artt. 4, 5 e 6 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati alle udienze.
In particolare, nei procedimenti civili, ai sensi dell'art. 81 bis disp. att. c.p.c., dall'accoglimento delle richieste di rinvio/anticipazione/posticipazione delle udienze, non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione.,
Nei procedimenti con imputati sottoposti a custodia cautelare, il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza, dovrà informare il proprio assistito circa le conseguenze ai sensi dell'art. 304 c.p.p. dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativa alla fase in cui si trova il procedimento;
 - 9) Nel periodo successivo ai tre mesi dopo la data del parto e sino al compimento del terzo anno di età del bambino o della bambina, il giudice, compatibilmente con le esigenze del ruolo, degli altri difensori e delle parti nonché di quanto previsto al punto 10 del presente protocollo, dovrà tenere adeguatamente conto delle istanze di rinvio o di anticipazione/posticipazione dell'orario delle udienze presentate dai difensori munite di mandato difensivo in considerazione della malattia ovvero di comprovate necessità dei figli, anche connesse all'allattamento;

- 10) Qualora la comprovata necessità di cui al punto 9, si manifesti il giorno stesso dell'udienza, il Giudice terrà adeguatamente conto dell'istanza motivata presentata dal difensore munito di mandato difensivo, per le vie brevi (via telefono/mail) alla cancelleria dell'Ufficio Giudiziario interessato ed alla controparte e, nel processo penale, altresì alla Procura della Repubblica, con obbligo di depositare presso detta cancelleria, la certificazione giustificativa dell'impedimento, entro 2 giorni dall'udienza per cui è stato richiesto il rinvio;
- 11) I Giudici, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi, valuteranno con attenzione la possibilità di procedere a trattazione anticipata delle udienze cui debbano partecipare difensori che si trovino in stato di gravidanza o che adducano ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o ad altre gravi necessità dei figli, tenuto conto dei concomitanti incombenti;
- 12) Nell'ordine di trattazione dei processi, i Giudici, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, valuteranno con attenzione la possibilità di procedere a trattazione anticipata delle udienze cui debbano partecipare i difensori che versino in condizioni di disabilità;
- 13) Il Giudice terrà in adeguata considerazione le richieste di rinvio di udienza munite di documentazione o autocertificazione ex art. 46 dpr 445/2000, presentate, nel processo penale direttamente all'udienza per tramite di un sostituto processuale e, nel processo civile, con congruo anticipo e comunque tenuto conto della causa e del momento in cui sorge l'impedimento, da avvocate/avvocati/praticanti munite/i di mandato difensivo che adducano impedimenti collegati alla propria condizione di disabilità.
- 14) Le cancellerie, gli addetti UNEP, i difensori, i/le praticanti, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza ai difensori, praticanti, utenti che si trovino in condizione di disabilità o in stato di gravidanza o che adducano ragioni di urgenza legate all'allattamento, alla cura della prole o altre gravi necessità dei figli fino compimento del sesto anno di età;
- 15) Le parti firmatarie del presente protocollo vigileranno sull'adeguatezza delle strutture ospitanti gli uffici giudiziari a consentire l'accesso di chiunque nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di eliminazione delle barriere architettoniche;
- 16) Al fine di favorire una cultura del rispetto delle differenze di genere, le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano ad adottare una terminologia linguistica che escluda ogni discriminazione di genere; in particolare, nelle lettere o nelle comunicazioni di qualsiasi tipo, anche via mail, indirizzate ad una determinata persona o rivolte a più persone, viene raccomandato l'utilizzo del genere grammaticale corretto che possa identificare la presenza del genere femminile tra i destinatari.

Il presente protocollo viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e a divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne l'adozione.


Resta salva in ogni caso l'applicazione di norme di legge che disciplinino i rinvii di udienze.

Ferrara 23 Maggio 2022

Il Presidente del Tribunale di Ferrara (Dott. Stefano Scati)



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara (Dott. Andrea Garau)



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara (Avv. Eugenio Gallerani)



La Presidente del Comitato per le Pari Opportunità c/o l'Ordine degli Avvocati di Ferrara

(Avv. Rita Reali)

